

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9108/02, proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

A. A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione terza, 25 maggio 2002, n. 2384;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza pubblica del 16 gennaio 2007 il consigliere Carmine Volpe e udito l'avv. dello Stato Spina per l'appellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal signor Anni Abderrahim, di cittadinanza marocchina, avverso il provvedimento del Ministero dell'interno 14 dicembre 1999, che aveva respinto l'istanza, da lui presentata, diretta a conseguire la cittadinanza italiana. Ciò in quanto il suddetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, era stato condannato, in applicazione dell'art. 444 del c.p.p., "per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione".

Il primo giudice ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

La sentenza viene appellata dal Ministero dell'interno per i seguenti motivi:

- 1) inammissibilità del ricorso di primo grado, mancando la ricostruzione del fatto;
- 2) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario;
- 3) infondatezza del ricorso nel merito.

Il ricorso in appello è fondato.

Delle cause che precludono l'acquisto della cittadinanza italiana "*iuris communicatione*" da parte del coniuge - straniero o apolide - di un cittadino italiano, è demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione solo quella prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, relativa all'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino a detto acquisto, affievolisce il diritto soggettivo del richiedente di acquisire la cittadinanza a interesse legittimo. Siffatta valutazione, invece, non ha

ragione di essere per quanto attiene alle altre cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza. Ne consegue che, in caso di diniego basato sull'esistenza di una condanna della richiedente, ai sensi del comma 1, lett. b), del citato art. 6, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato: sez. VI, 11 agosto 2005, n. 4334; sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707).

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

- a) accoglie il ricorso in appello;
- b) in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione;
- c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...22/03/2007